



Bruxelles, 30 agosto 2021
(OR. en)

11441/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0280(NLE)**

**UK 191
IXIM 167**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 agosto 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 495 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito (Prüm) durante il quale i profili DNA e le impronte digitali possono essere scambiati con il Regno Unito

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 495 final.

All.: COM(2021) 495 final

Bruxelles, 27.8.2021
COM(2021) 495 final

2021/0280 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito (Prüm) durante il quale i profili DNA e le impronte digitali possono essere scambiati con il Regno Unito

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in relazione all'articolo 540, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, dall'altra (di seguito: "TCA").

Il TCA prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da un lato, e del Regno Unito, dall'altro, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Per potersi avvalere di tale possibilità, il Regno Unito dovrà prima adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione.

Prima del TCA il Regno Unito e gli Stati membri cooperavano già nel raffronto automatizzato dei profili DNA e delle impronte digitali e trasmettevano dati personali in seguito a una risposta positiva ("hit"). Per evitare una lacuna nella cooperazione in corso il TCA prevede che fino al 30 settembre 2021 gli Stati membri possano trasmettere tali dati al Regno Unito in attesa dell'esito delle valutazioni richieste dall'accordo stesso. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può prorogare tale periodo transitorio una sola volta per un massimo di nove mesi, ossia fino al 30 giugno 2022.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito

Il TCA stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'UE e il Regno Unito, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti. Il TCA è entrato in vigore il 1° maggio 2021 e ha istituito, tra l'altro, un comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie.

2.2. Comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie

Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è istituito per trattare le materie contemplate dalla parte terza del TCA, intitolata "Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale". Il TCA istituisce diversi comitati specializzati.

Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno il potere, tra l'altro, di monitorare ed esaminare l'attuazione del TCA e garantirne il corretto funzionamento, assistere il consiglio di partenariato nell'assolvimento dei propri compiti e adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo o eventuale accordo integrativo.

2.3. Atto previsto del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie

L'articolo 540, paragrafo 3, TCA prevede che il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie possa prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a raffrontare i dati di cui agli articoli 530, 531 e 534 e, in caso di

concordanza, trasmettere altri dati personali disponibili ai sensi della legislazione interna, comprese le norme di assistenza giudiziaria, conformemente all'articolo 536 TCA. Tale periodo terminerà il 30 settembre 2021 salvo se il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie decide di prorogarlo per un massimo di nove mesi.

La decisione del comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie di prorogare il suddetto periodo può assumere qualunque forma. Le decisioni dei copresidenti sono adottate di comune accordo (cfr. articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato 1 TCA). La decisione può essere presa in qualsiasi momento, ma per evitare una lacuna nella cooperazione dovrebbe essere presa entro il 1° ottobre 2021.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Contesto

Il TCA prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da un lato, e del Regno Unito, dall'altro, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Per potersi avvalere di tale possibilità, il Regno Unito dovrà prima adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione.

Sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, di un'esperienza pilota, l'Unione stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito.

Conformemente al TCA il Regno Unito deve inoltre sottoporsi a una valutazione del trasferimento automatizzato di dati sul DNA e di dati dattiloscopici per i quali le connessioni con il Regno Unito erano già state stabilite nel quadro "Prüm" dell'Unione¹.

A norma dell'articolo 540, paragrafo 2, TCA, sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, dell'esperienza pilota, l'Unione stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito in applicazione dell'accordo.

Per evitare una lacuna nella cooperazione in corso riguardante i dati sul DNA e i dati dattiloscopici, il TCA prevede che in attesa dell'esito delle valutazioni suddette e della decisione di cui all'articolo 540, paragrafo 2, fino al 30 settembre 2021 gli Stati membri possano trasmettere i dati al Regno Unito. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può prorogare tale periodo una sola volta per un massimo di nove mesi, ossia fino al 30 giugno 2022.

3.2. Necessità di una decisione del Consiglio

La valutazione del Regno Unito ai sensi del TCA è ancora in una fase iniziale. In passato le procedure di valutazione svolte nel quadro di Prüm dell'Unione sono durate almeno sei mesi. È di conseguenza necessario più tempo per consentire al Consiglio di analizzare la relazione di valutazione e decidere ufficialmente lo scambio dei dati. Per questi motivi è assai difficile che il processo di cui sopra si concluda entro settembre 2021. Vi è dunque un rischio significativo che dal 1° ottobre 2021 si apra una lacuna nella cooperazione riguardante i dati

¹ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1) e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

sul DNA e i dati dattiloscopici, Ciò comporta un rischio concreto per la sicurezza interna dell'Unione. Poiché il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie può prorogare il periodo transitorio una sola volta, si propone di farlo per il periodo massimo di nove mesi, vale a dire fino al 30 giugno 2022.

Occorre tener presente nel contempo che l'Unione ha già valutato il Regno Unito nel quadro "Prüm" per quanto riguarda lo scambio di profili DNA e di dati dattiloscopici. La Commissione non è a conoscenza di alcuna misura legislativa o regolamentare adottata dal Regno Unito successivamente a tali valutazioni che possa incidere sull'esito della valutazione in corso ai sensi del TCA. In altre parole la Commissione parte dal presupposto che il Regno Unito continui ad applicare le stesse procedure e condizioni di quando è stato valutato nel 2018 (per i profili DNA) e nel 2019 (per i dati dattiloscopici) nel quadro "Prüm" dell'Unione.

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie sulla possibile proroga, in applicazione dell'articolo 540, paragrafo 3, TCA, del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare con il Regno Unito i dati di cui agli articoli 530, 531 e 534 e, in caso di concordanza, trasmettere altri dati personali disponibili ai sensi dalla legislazione interna, comprese le norme di assistenza giudiziaria, conformemente all'articolo 536 TCA.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie è un organo istituito da un accordo: il TCA.

L'articolo 540, paragrafo 3, TCA prevede che il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie possa prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare con il Regno Unito i dati di cui agli articoli 530, 531 e 534 e, in caso di concordanza, trasmettere altri dati personali disponibili conformemente all'articolo 536 TCA. L'adozione di una posizione dell'Unione in merito a tale decisione rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Gli effetti giuridici della proroga ricadono interamente sull'Unione in quanto parte del TCA. Ciò implica che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva in materia.

La decisione di proroga del periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3, TCA non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La proroga del periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3, TCA persegue obiettivi e presenta componenti nel settore della cooperazione di polizia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 87, paragrafo 2, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 87, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 540, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito (Prüm) durante il quale i profili DNA e le impronte digitali possono essere scambiati con il Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (di seguito: "TCA")³ prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da un lato, e del Regno Unito dall'altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell'Unione.
- (2) Sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, di un'esperienza pilota, l'Unione stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito.
- (3) Il Regno Unito è inoltre tenuto a sottoporsi a una valutazione della consultazione e del raffronto di profili DNA e di dati dattiloscopici per i quali le connessioni con il Regno Unito erano già state stabilite nel quadro "Prüm" dell'Unione⁴.
- (4) A norma dell'articolo 540, paragrafo 2, TCA, sulla base di una relazione globale di valutazione della visita di valutazione e, se del caso, dell'esperienza pilota, l'Unione stabilisce la data o le date a decorrere dalle quali gli Stati membri possono trasmettere dati personali al Regno Unito.

³ GUL 149 del 30.4.2021, pag. 10.

⁴ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1) e decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

- (5) In attesa dell'esito della valutazione e della decisione di cui all'articolo 540, paragrafo 2, TCA, per evitare una lacuna nella cooperazione in corso riguardante i profili DNA e i dati dattiloscopici, l'articolo 540, paragrafo 3, TCA prevede che gli Stati membri possano trasmettere tali dati al Regno Unito fino al 30 settembre 2021.
- (6) L'articolo 540, paragrafo 3, TCA conferisce al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie il potere di prorogare tale periodo una sola volta per un massimo di nove mesi, vale a dire fino al 30 giugno 2022.
- (7) È improbabile che il processo di cui ai considerando da 3 a 6 si concluda entro il 30 settembre 2021. Vi è dunque un rischio significativo che dal 1° ottobre 2021 si apra una lacuna nella cooperazione riguardante i dati sul DNA e i dati dattiloscopici. Ciò comporta un rischio concreto per la sicurezza interna dell'Unione.
- (8) L'Unione ha già valutato il Regno Unito nel quadro "Prüm" per quanto riguarda lo scambio di profili DNA e di dati dattiloscopici quando il Regno Unito era ancora uno Stato membro. La Commissione non è a conoscenza di alcuna misura legislativa o regolamentare che il Regno Unito abbia adottato successivamente a tali valutazioni e che incida sull'esito della valutazione in corso ai sensi del TCA.
- (9) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie sulla proroga fino al 30 giugno 2022 del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare con il Regno Unito i dati di cui agli articoli 530, 531 e 534 e, in caso di concordanza, trasmettere altri dati personali disponibili conformemente all'articolo 536 TCA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in applicazione dell'articolo 540, paragrafo 3, TCA è di acconsentire alla proroga fino al 30 giugno 2022 del periodo durante il quale gli Stati membri possono continuare a scambiare con il Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531 e 534 e trasmettere altri dati personali disponibili conformemente all'articolo 536 TCA.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente